



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

MODALITÀ OPERATIVE DELL'ARPAS IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA

In data 30 settembre u.s. la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione ha inviato "Prime indicazioni sull'applicazione delle disposizioni di cui dell'art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127" affinché ogni datore di lavoro, nell'ambito del proprio ente od Agenzia del Sistema Regione entro il 15 ottobre definisca le modalità operative per l'organizzazione dei controlli previsti dalle norme suddette che potranno essere completate ed ulteriormente definite con l'emanazione in ambito nazionale delle previste linee guida da approvarsi in Conferenza Unificata di cui all'art.8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281.

Con decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'art. 9 quinques della L.87 del 17 giugno 2021 di conversione del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 dispone che per il personale delle Pubbliche Amministrazioni "ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, anche sulla base di contratti esterni.

Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione verde, per i soggetti obbligati, sarà quindi dal 15 ottobre 2021 assoluto, a prescindere dall'effettuazione dei controlli che la norma dispone, controlli che potranno effettuarsi anche a campione e anche durante l'orario di lavoro e la sua violazione comporta l'applicazione di sanzioni.

Questa Direzione Generale dell'ARPAS nella sua funzione datoriale, anche in ragione della sua articolazione territoriale, e della particolare conformazione delle diverse sedi delle strutture Dipartimentali, facendo proprie tutte le indicazioni già espresse nel documento della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione, nonché quelle da ultimo impartite con le linee guida approvate con DPCM in data 12 ottobre 2021 recante "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale" con il presente documento intende definire le modalità operative in ordine alla organizzazione di un efficace sistema di controllo, come previsto nelle norma di riferimento, alle quali tutti i soggetti di seguito indicati dovranno scrupolosamente attenersi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SISTEMA DEI CONTROLLI

Costituiscono il sistema dei controlli ai fini del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS:

- Il Direttore Generale – Datore di Lavoro - definisce le modalità operative in ordine alla organizzazione del sistema dei controlli.
- Le/i Direttrici/Direttori di Dipartimento Territoriali, Specialistici e delle Strutture Complesse della DTS e loro sostituti come individuati dalla DDG n. 970 del 29 giugno 2021 sono delegati dal datore di lavoro ed in tale ambito esercitano i poteri datoriali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 165/2001.
- Il personale nominato con determinazione o altro provvedimento delle direttrici/direttori della struttura di appartenenza incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni e che provvede a comunicare gli esiti negativi dei controlli sul possesso della certificazione verde a tutti i soggetti responsabili dell'applicazione delle sanzioni (Dirigente RU, Prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative)
- Il Personale delle società incaricate di fornire il servizio di portineria addetto al controllo su tutti coloro che, oltre il personale, siano tenuti al possesso del green pass per accedere alla sede dell'ARPAS.
- Il personale interno addetto al servizio di portineria nelle sedi ARPAS nelle quali il servizio di portineria non sia stato affidato a ditta esterna.

Presso ogni sede di Dipartimento, Territoriale, specialistico e della DTS dell'ARPAS le/i Direttrici/Direttori, o in caso di loro assenza i/le loro sostituti/e come indicati nella DDG n.970 del 29.06.2021, sono delegati/e a dare piena attuazione al sistema dei controlli come di seguito disposto, ponendo in essere tutti gli atti e provvedimenti di loro competenza ivi previsti, comprese le verifiche dell'avvenuta segnalazione, da parte dei soggetti incaricati, ai soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8 dell'art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Quando in una medesima sede sono presenti più Dipartimenti o strutture complesse ciascun direttore/direttrice è responsabile del sistema dei controlli dell'ambito di sua competenza e provvede, in attuazione del presente documento e nel rispetto delle norme vigenti autonomamente a darvi attuazione.

I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

I soggetti obbligati al possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro sono i seguenti:

- a) tutto il personale e tutta la dirigenza;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

- b) collaboratori con contratto di lavoro para subordinato o autonomo e persone fisiche fornitrici di prestazioni di servizio nei confronti dell'Amministrazione;
- c) soggetti che svolgono a qualsiasi titolo e con qualunque forma di rapporto contrattuale o non contrattuale, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato, presso l'Amministrazione, ivi compreso il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni assegnato temporaneamente e i componenti di organi o organismi di qualunque genere previsti nell'ambito dell'ordinamento (Revisori dei Conti, componenti OIV, e simili);
- d) il personale degli operatori economici, ditte e simili, che forniscono prestazioni di lavoro, beni o servizi all'Amministrazione;
- e) titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali, anche politiche, di vertice dell'Amministrazione.

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Al momento è in vigore la circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P.

Non saranno ammissibili esenzioni se non conformi nelle forme e contenuti alla suddetta circolare.

Il datore di lavoro, per specifiche esigenze organizzative volte all'efficace programmazione del lavoro ed al fine di scongiurare l'interruzione di servizio essenziale, potrà richiedere ai lavoratori che rendano la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 9 quinquies del D.L.22 aprile 2021 n. 52 convertito con L.87/2021 (Comunicazione di non possedere certificazione verde o di esenzione), con un preavviso volto a soddisfare le esigenze organizzative stesse. Non vengono meno in ogni caso gli obblighi dei controlli che potranno effettuarsi anche nell'ambito del servizio in pronta disponibilità durante i relativi turni. In tali circostanze l'assenza o la richiesta di ferie quali strumenti per aggirare l'obbligo di che trattasi, potranno, al di là delle sanzioni già previste nelle vigenti disposizioni, comportare conseguenze più gravi di tipo disciplinare, non escludendosi anche quelle di natura penale quali conseguenza dell'interruzione di un pubblico servizio.

MODALITA' DEI CONTROLLI

Ciascun Direttore/Direttrice di Dipartimento o Struttura Complessa della DTS provvederà entro e non oltre il giorno 11 di ottobre 2021 con proprio provvedimento ad individuare tra il personale assegnato alla struttura di competenza almeno due dipendenti cui affidare il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS, sia direttamente, sia in collaborazione con il personale del servizio di portierato, ove previsto, al quale viene altresì affidato il compito di controllo sui soggetti diversi dai/dalle dipendenti e dirigenti o personale e collaboratrici/ori con contratto di lavoro para subordinato tenuti al possesso della certificazione verde per accedere alle sedi ARPAS.

Ciascun addetto al controllo verrà munito a cura del Direttore di Dipartimento che lo ha nominato di cellulare di servizio ai fini dell'effettuazione dei controlli mediante l'apposito applicativo ministeriale VERIFICA C 19.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

A partire dal giorno 15 ottobre, giornalmente ed a partire dalle h. 9,15, il personale incaricato effettuerà controllo del possesso della certificazione verde su tutto il personale e tutta la dirigenza presenti in sede. Gli addetti al controllo effettueranno, dopo tale orario, il giro dei diversi uffici procedendo alla verifica del possesso della certificazione verde e della sua autenticità. Il personale assente dovrà essere sottoposto al controllo il giorno del rientro in servizio. A tal fine l'ufficio del Servizio RU ed i referenti del Servizio RU di ciascuna sede, segnaleranno, su loro richiesta, ai responsabili del controllo il nominativo dei/delle dipendenti assenti e la data del loro rientro in servizio senza fornire ulteriori informazioni in ordine ai motivi dell'assenza.

Tutto il personale dovrà essere sottoposto al controllo entro il giorno 25 ottobre 2021. Gli incaricati comunicheranno al proprio direttore i/le dipendenti per i quali non sia stato possibile effettuare il controllo e quelli per i quali il controllo abbia dato esito negativo utilizzando la modulistica allegata (all.A).

A partire dal 25 ottobre quotidianamente il controllo dovrà essere effettuato a campione su almeno il 20% del personale presente in sede, dipendenti e dirigenti, senza preavviso anche in orario di servizio, con le stesse modalità di cui sopra.

Il personale assegnato a sedi diverse da quelle del Servizio di appartenenza sarà assoggettato al controllo del Dipartimento territoriale presso cui presta servizio (a titolo di esempio: personale del Servizio Agenti Fisici che ha sede presso il Dipartimento di Cagliari sarà controllato dagli incaricati nominati dalla Direttrice del Dipartimento Territoriale);

Il personale dei Laboratori del SRLMC, sarà assoggettato al controllo del personale nominato dal Direttore/Direttrice del Dipartimento territoriale presso cui ha sede il laboratorio stesso.

Delle risultanze e di eventuali violazioni e contestazioni gli incaricati del controllo informeranno anche il Direttore della struttura di appartenenza.

Nelle sedi in cui sia presente il servizio di portineria gli addetti, provvederanno ad effettuare il controllo su tutti coloro che, escluso il personale ARPAS, a seguito di identificazione secondo le modalità già in uso, siano tenuti al possesso della certificazione verde per accedere alla sede dell'ARPAS.

Nelle sedi in cui non sia presente il servizio di portineria affidato a ditta esterna, gli addetti interni al servizio di portineria, individuati con ordine di servizio del/della Direttore/Direttrice del Dipartimento o struttura complessa, provvederanno ad effettuare il controllo su tutti coloro che, escluso il personale ARPAS, a seguito di identificazione secondo le modalità già in uso, siano tenuti al possesso della certificazione verde per accedere alla sede dell'ARPAS.

I RUP di ciascun appalto in corso comunicano agli Operatori Economici coinvolti gli obblighi di legge invitandoli a garantire che a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 questi utilizzino nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione esclusivamente personale munito di certificazione verde COVID-19 o esentato dall'obbligo vaccinale ai sensi della citata circolare del Ministero della Salute.(ALL.B)

Gli unici soggetti esclusi dall'obbligo di esibire la certificazione verde o di esenzione sono gli utenti cioè coloro che si recano negli uffici per l'erogazione di un servizio che l'Amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che a qualunque altro titolo dovessero accedere alle sedi ARPAS in occasione di riunioni convegni, conferenze



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

di servizio o altro, dovranno essere in possesso della certificazione verde o di esenzione e mostrarla su richiesta.

Così come per la certificazione verde, anche per la certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale, non saranno trattati dati differenti od ulteriori rispetto al mero possesso della certificazione ed il controllo potrà essere fatto manualmente e tramite scansione del Qrcode e verifica di autenticità mediante l'applicazione Verifica C19 che verrà installata su cellulari di servizio assegnati a tal fine al personale incaricato dei controlli a cura dei Direttori /Direttrici. Presso ogni sede ARPAS verrà affissa a cura del Direttore della struttura l'Informativa per il trattamento dei dati personali relativamente alla verifica della "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" (c.d. GREEN PASS COVID-19) ai sensi dell'articolo 13 GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (ALL.C)

SISTEMA SANZIONATORIO - DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

Come già sopra evidenziato, è utile ribadire che Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione verde, per i soggetti obbligati, sarà quindi dal 15 ottobre 2021 assoluto a prescindere dall'effettuazione dei controlli che la norma dispone e potranno effettuarsi anche a campione e anche durante l'orario di lavoro e la sua violazione comporta l'applicazione di sanzioni.

Da ciò discende che nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non potrà accedere alla sede e "al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione" e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non sono previste conseguenze disciplinari mentre avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia per i giorni di assenza ingiustificata per tali motivi, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati "intendendosi qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale avente carattere fisso e continuativo, accessorio, indennitario comunque denominato, previsto per la giornata non prestata. I giorni di assenza ingiustificata a tale titolo non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio".

Nel caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso di certificazione verde COVID-19, il lavoratore dovrà immediatamente lasciare il posto di lavoro ed, oltre all'assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e privazione della retribuzione, è prevista la sanzione di cui al comma 8 dell'art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021 e conseguenze disciplinari essendo venuto meno ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro in violazione del vigente regolamento disciplinare. Non potendosi escludere conseguenze anche di natura penale a seguito di una accertata presenza sul luogo di lavoro in assenza di certificazione verde o di certificazione di esenzione per i casi di alterazione, falsificazione o utilizzo della certificazione altrui.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

In ogni caso i soggetti incaricati del controllo inviano utilizzando la modulistica allegata (ALL.D) al Prefetto gli atti relativi alla violazione ai fini dell'irrogazione delle sanzioni che, a seconda della violazione e del soggetto responsabile della stessa, sono così previste:

Datore di lavoro	mancata esecuzione dei controlli	da € 400,00 a € 1000,00
Datore di lavoro	mancata adozione delle misure organizzative	da € 400,00 a € 1000,00
Lavoratore	Accesso al luogo di lavoro senza certificazione verde o di esenzione	da € 600,00 a € 1500,00

Si ricorda a tutto il personale che restano comunque in vigore le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sull'uso dei dispositivi di protezione ed il distanziamento interpersonale.

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde o di esenzione coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Pertanto il ricorso al lavoro agile nella sua forma emergenziale è destinato a cessare il 15 ottobre 2021 ed in ogni caso non sarà consentito, in quanto elusivo dell'obbligo predetto, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione .